



**Provvedimento ex art. 221, comma 4, legge 77/ 2020 e ss modifiche**

**- Esito udienza non partecipata -**

**Procedimento iscritto al n. R.G.5252 2020**

\*\*\*\*\*

Il Giudice,

**letto** il proprio decreto in atti depositato e comunicato alle parti costituite, , con il quale – confermando l’udienza già fissata del 04.02.2021 - ha disposto procedersi alla trattazione scritta del presente procedimento, ai sensi dell’ art. 221, comma 4, legge 77/ 2020;

**considerato** che nel detto decreto ha invitato le parti costituite a depositare telematicamente – entro il termine di cinque giorni prima della data di udienza fissata – le proprie istanze e deduzioni/contestazioni (anche mediante semplice rinvio agli atti già depositati o anche mediante un atto che abbia il contenuto di un pre-verbale);

**considerato** altresì che in detto decreto ha avvisato che “in caso di mancato deposito delle note scritte (ove tale circostanza rilevi con riguardo a tutte le parti del giudizio) verrà disposto rinvio ex art. 181/309 c.p.c., come espressamente previsto al comma quarto dell’art. 221 sopra citato ed, in generale, saranno adottati i provvedimenti consequenziali”;

**consultate** le risultanze del fascicolo telematico in data odierna;

tanto premesso,

OSSERVA

letto il ricorso per l’attuazione e l’esecuzione del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ovvero decreto del 23 maggio 2018, a definizione del procedimento civile rubricato col nr. 2790/2017 V.G. introdotto con ricorso ex artt. 155, 317 bis e 336 cod. civ. dai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED], con il quale era stabilito l’affido condiviso ad entrambe le parti della figlia [REDACTED]

disciplinate le relative modalità;

rilevato che con il ricorso introduttivo la sig. [REDACTED] chiede al giudice dell’esecuzione, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, di determinare le modalità di esecuzione del provvedimento predetto, atteso che era chiesta la condanna all’adempimento delle statuizioni di cui al punto 8) del medesimo atto, ovvero il punto in cui si prevedeva che l’assegno nazionale familiare per la minore [REDACTED] fosse percepito direttamente dalla madre;

ritenuto, infatti, che l’obbligazione di cui si chiede esecuzione sia in realtà adempimento materiale della predetta statuizione ( atteso che parte ricorrente deduce che “il [REDACTED] ancorché abbia sottoscritto il modulo per la



liquidazione del predetto beneficio al 100% alla madre si è poi rifiutato di fornirle la fotocopia, sia della carta d'identità che del codice fiscale, documenti questi ultimi necessari ai fini della liquidazione delle somme. Difatti, la domanda, ancorché inoltrata in data 20/06/2019 restava inevasa”;

considerato che con il predetto ricorso parte istante chiede in sostanza l'esecuzione forzata del citato provvedimento, nel punto in cui regola il diritto di percezione dell'assegno familiare, nelle forme di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c.;

rilevato che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura di titolo esecutivo del provvedimento azionato, il quale non contiene in sé una condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, come richiesto dall'art. 612 c.p.c., bensì una semplice disposizione in ordine alle modalità di ricezione dell'assegno, non può non rilevarsi come preminente importanza assunta nel caso di specie la riforma di recente intervenuta in materia dapprima con la legge n. 54 dell'08.02.2006 e più recentemente con il d.lgs. n. 154 del 28.12.2013 entrato in vigore il successivo 07.02.2014;

considerato, all'uopo, che è pacifico che fino all'intervento delle predette riforme, e soprattutto prima del 2006, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria individuavano nell'esecuzione per obblighi di fare il rito da seguire per l'esecuzione in forma specifica di tutti i provvedimenti esecutivi in materia di affidamento dei minori, attesa la duttilità di detto procedimento;

rilevato che, tuttavia, all'esito dell'introduzione dell'art. 709 ter c.p.c. nonché dell'art. 337-ter c.c., appare altrettanto pacifica la scelta del legislatore di devolvere al giudice del merito quella che viene ora espressamente definita “attuazione” dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole, alla stregua di ciò che avviene per le misure cautelari, da ciò ricavandosi il sostanziale intento del legislatore medesimo di sottrarre un settore così delicato alla parcellizzazione delle competenze mediante un coinvolgimento continuo del giudice del merito che garantisce una maggiore specializzazione in materia anche in ordine alle decisioni pratiche oltre che una ancor maggiore agilità dell'istituto e dunque la maggiore efficacia possibile, nel rispetto di tutti gli interessi – e, tra essi, prioritariamente di quelli del minore - coinvolti;

considerata, dunque, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione ex art. 612 c.p.c. del titolo azionato, oltre che l'incompetenza in materia del Giudice dell'esecuzione risultando allo stato devoluta ex lege al giudice del merito la potestà attuativa dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole;

### **P.Q.M.**

dichiara l'inammissibilità e, per l'effetto, rigetta il ricorso depositato in data 18.09.2020 dal sig. [REDACTED] ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per l'attuazione e l'esecuzione del provvedimento - decreto del 23 maggio 2018, a definizione del procedimento civile rubricato col nr. 2790/2017 V.G. introdotto con ricorso ex artt. 155, 317 bis e 336 cod. civ. in materia di prescrizioni sull'assegno familiare della minore.



Manda alla cancelleria per la comunicazione a tutte le parti interessate.  
Santa Maria Capua Vetere, li 04/02/2021

Il Giudice  
*Dott.ssa Elmelinda Mercurio*

